

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BOLOGNA

DISPOSITIVO DI SENTENZA
E CONTESTUALE MOTIVAZIONE
(artt. 544 e segg. c.p.p.)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE, prima Sezione Penale, composto dai Signori:

Dott. ... PRESIDENTE

Dott. ... GIUDICE

Dott. ... GIUDICE

Con l'intervento del P.M. Dott. ...

VEDASI PP.SS.
e

con l'assistenza del Funzionario Giudiziario ...

nella pubblica Udienza del 04.03.2016,

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo

e della contestuale motivazione
.....

la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

SENTENZA DIBATTIMENTALE

pres. det. p.q.c.

N. ... R.G.N.R.

N. ... R.G. Dib.

N. ... R. Sent.

Motivazione letta in udienza il

04.03.2016

Il Cancelliere

Irrevocabile il _____

Estratto esecutivo al PM

Redatta scheda il _____

N. _____ Campione Pen.

N. _____ Registro Esec.

IMPUTATO

delitto di cui agli artt. 56, 575, 577 c.p. in rif. all'art. 61 n.1 perché, per futili motivi, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di L. A., che colpiva ripetutamente nelle zone vitali del collo, capo e torace con il collo di una bottiglia infranta, gridandogli "ti ammazzo", così cagionandogli versamento pericardico, contusione polmonare, versamento pleurico da trauma toracico, ferita lacerocontusa del cuoio capelluto e della base del collo; non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

In Bologna il 24 luglio 2015

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

PUBBLICO MINISTERO: Previa concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p. equivalenti all'aggravante contestata Anni 10 di reclusione e pene accessorie per legge.

avv. Roberto Petrosino del Foro di Bologna di fiducia **DIFENSORE DELL' IMPUTATO:**
Derubricazione nel reato di cui all'art. 582 comma 1 c.p. / Assoluzione, / in subordine previa concessione delle attenuanti generiche Minimo della pena concessione dei benefici di legge

Motivazione contestuale

Si procede nei confronti di [redacted] citato con decreto di giudizio immediato emesso dal gip in data 6/10/2015.

All'udienza del 11/12/2015, presente l'imputato detenuto per questa causa in quanto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza emessa dal gip in esito all'udienza di convalida di arresto in data 6/8/2015, le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie.

All'udienza del 8/1/2016, presente [redacted] (e [redacted]), venivano esaminati i testi [redacted]

All'udienza del 12/2/2016 veniva esaminato il teste [redacted] e veniva acquisita documentazione; [redacted] ritualmente citato con notifica ricevuta a mani in data 27.1.2016, non si presentava.

All'udienza del 19.2.2016 il processo era rinviato poiché la persona offesa [redacted] della quale era stato disposto l'accompagnamento coattivo, non era stata rintracciata.

In data odierna la PG produceva verbale di vane ricerche ove si rappresentava che [redacted] non era stato rintracciato nelle zone della città da lui frequentate, non risultava ristretto in istituti penitenziari e dalla Banca Dati SDI non emergeva alcun elemento utile al suo rintraccio in quanto non risultavano controlli successivi alla data del 25.7.2015 in cui lo stesso aveva presentato denuncia - querela.

Veniva pertanto acquisita la denuncia querela, il verbale di ricognizione fotografica effettuato in data 25.7.2015 e il verbale di individuazione di persona effettuato in data 3.8.2015 da L. [redacted] ai sensi dell'art. 512 cpp.

L'imputato si sottoponeva ad esame e le parti producevano, ex art. 493/3 cpp, il verbale di interrogatorio reso all'udienza di convalida, in data 6.8.2015; in esito alle conclusioni rassegnate delle parti, viene pronunciata la presente sentenza.

§

In esito all'istruttoria svolta e sulla base degli atti prodotti dalle parti, anche ai sensi dell'articolo 493 comma 3 c.p.p., la vicenda può essere ricostruita come segue.

In data 24/7/2015 alle 22:00 circa veniva richiesto l'intervento di ambulanza e della polizia in via [redacted], all'altezza del civico [redacted] in Bologna, in quanto vi era persona sanguinante, sdraiata a terra, con ferite alla testa. L'uomo veniva ricoverato presso l'ospedale Maggiore e ivi identificato dalla polizia, sulla base di quanto da lui dichiarato, in L. [redacted] (egli era anche sottoposto a rilievi foto dattiloscopici).

La mattina seguente la polizia effettuava indagini percorrendo a ritroso le tracce di sangue che si fermavano nel luogo ove la vittima era stata soccorsa la notte precedente; seguendo dette tracce gli agenti giungevano in Piazza [redacted], nei pressi della fontanella presso la quale vi erano evidenti tracce di sangue e resti di bottiglia di vetro a terra.

Gli agenti raccoglievano la denuncia da [redacted], il quale anche descriveva il suo aggressore e gli abiti che indossava. Sulla base di detta descrizione gli agenti esaminavano le immagini registrate da una telecamera situata nei pressi di una sala giochi collocata in Piazza [redacted], locale abitualmente frequentato da [redacted] del posto.

Le immagini evidenziavano che, in orario compatibile con il momento in cui si era verificata l'aggressione, ovvero circa un'ora prima, entrava ed usciva dal locale un uomo il cui abbigliamento e la cui capigliatura corrispondevano alla descrizione fornita da L. [redacted] l'uomo, in particolare, si distingueva per avere una vistosa capigliatura " [redacted] ", atipica per le persone [redacted].

Gli agenti procedevano nel seguito a ricognizione e sottoponevano la foto dell'individuo a L. [redacted], il quale lo riconosceva come il suo aggressore. Anche [redacted], titolare di un locale pubblico situato di fronte alla fontanella di piazza [redacted], riconosceva nella foto ritraente [redacted] precisava in dibattimento che si trattava di una persona conosciuta di vista, che qualche giorno prima dei fatti aveva visto in Piazza [redacted], precisava che la sera dei fatti aveva udito delle urla ma non aveva visto il [redacted].

Alcuni giorni dopo i fatti i Carabinieri individuavano in Piazza [redacted] uomo riconosciuto da L. [redacted] A [redacted] come il suo aggressore; in quella stessa occasione [redacted] transitava nella zona/e [redacted]

procedeva a riconoscimento di _____, che si trovava all'interno dell'auto dei Carabinieri. La PG procedeva quindi al fermo dell'imputato.

§

Sulla base del compendio probatorio acquisito risultano provati i fatti come di seguito specificato. Non vi è dubbio che in data 25.7.2015, alle ore 22.00 circa, L. _____ veniva colpito con un collo di bottiglia alla testa e al torace. L'ambulanza intervenuta alle ore 22.45 lo trasportava d'urgenza al Pronto Soccorso, con entrata alle ore 23.19, ove gli veniva riscontrata "ferita da taglio a livello del torace - base del collo. Ampia ferita lc del cuoi capelluto"; in data 29.7.2015 veniva dimesso con diagnosi di "versamento pericardico, contusione polmonare e versamento pleurico da trauma toracico provocato verosimilmente da arma da taglio. Ferita lacero contusa del cuoio capelluto e alla base del collo" con prognosi di 30 giorni (si vedano i documenti medici acquisiti al fascicolo processuale).

Non vi è invero prova che l'autore di dette lesioni si identifichi nell'imputato.

Unico elemento a carico dell'imputato è costituito dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa che, ritualmente citata a comparire in dibattimento per essere escussa in veste di testimone, non si è presentata ed anzi si è sottratta alle ricerche disposte a mezzo di PG.

Pertanto, ai sensi dell'art. 526 co. 1 bis cpp, non sono utilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Non sono ravvisabili ulteriori elementi di prova a carico dell'imputato. In specie, _____ nel corso dell'udienza di convalida ha ammesso di avere partecipato ad una rissa e di avere esclusivamente ferito a un braccio con un coltello " _____", il quale "per sbaglio" aveva colpito alla spalla ed al torace una terza persona, ossia "l'amico spacciatore" di _____.

Deve dunque pronunciarsi sentenza assolutoria con la formula indicata in dispositivo atteso che la responsabilità dell'imputato - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - non può basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da un soggetto che l'imputato non sia stato in condizioni di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento (S.C. Sez. F, Sentenza n. 35729 del 01/08/2013 Ud., Rv. 256576; si veda anche S.C. Sez. U, Sentenza n. 27918 del 25/11/2010 Ud., Rv. 250199).

Inoltre, ai fini dell'operatività del divieto di provare la colpevolezza dell'imputato sulla base, unicamente o in misura determinante, di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, "non è necessaria la prova di una specifica volontà di sottrarsi al contraddittorio, ma è sufficiente - in conformità ai principi convenzionali (art. 6 CEDU) - la volontarietà della assenza del teste, determinata da una qualsiasi libera scelta, non inficiata da elementi esterni." (S.C. Sez. 2, n. 1945 del 22/12/2014 - dep. 16/01/2015, Capozzo, Rv. 261825).

Pqm

Visto l'art. 530 cpp


ASSOLVE

_____ dal reato a lui ascritto per non avere commesso il fatto.

Bologna, 4.3.2016.

I Giudici

Il Presidente







Depositato il 4/3/2016

Il Cancelliere

